



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 16 maggio 2014

**VISTO** l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  
n. 112;

**VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:  
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

**VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013,  
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

**CONSIDERATO** che tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio  
2014 il territorio della regione Veneto è stato colpito da eventi atmosferici di  
eccezionale intensità tali da causare una grave situazione di pericolo per  
l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie  
dalle loro abitazioni;

**CONSIDERATO** che tali eventi hanno determinato  
fenomeni franosi, mareggiate, danneggiamenti alle opere di difesa idraulica, ad  
edifici pubblici e privati, alle infrastrutture viarie ed alle attività produttive;

**CONSIDERATO**, altresì, che gli stessi eventi hanno  
provocato eccezionali accumuli nevosi nelle zone montane con conseguenti  
ripercussioni sulla viabilità e sulla sicurezza degli edifici, allagamenti,  
l'interruzione di collegamenti viari e della rete dei servizi essenziali  
determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

**TENUTO CONTO** che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

**VISTO** il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2014, adottata al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-bis del sopra citato decreto-legge n. 4/2014;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 165 del 24 aprile 2014, con la quale è stata data attuazione alla richiamata disposizione normativa;

**VISTE** le note della regione Veneto dell'8 e del 28 febbraio 2014;

**VISTA** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile il giorno 6 febbraio 2014;

**RITENUTO**, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

**SU PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei Ministri;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DELIBERA:

### ART. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Veneto provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.
4. Per l'attuazione dei primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 27.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2014

Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri